



ORIGINALE

PROVINCIA DI SAVONA

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 41

Seduta del 24 Settembre 2013

SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

CLASSIFICA 002.001.001 FASCICOLO 4/2013

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) CON NATURA DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DI GARE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEI COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI ED EVENTUALI ALTRI ENTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006.

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

Nome e Cognome	Assente	Presente	Nome e Cognome	Assente	Presente
1) VACCAREZZA ANGELO		S	14) MAI STEFANO		S
2) AVERAME MAURO		S	15) MELGRATI MARCO	S	
3) CALCAGNO VALERIA		S	16) NEGRO NICOLETTA		S
4) CAVIGLIONE MARCO		S	17) PARODI STEFANO		S
5) DEMICHELIS MAURO		S	18) PATRUNO PAOLO		S
6) DI FABIO GUIDO	S		19) REVELLO ALESSANDRO		S
7) DOGLIOTTI OSCAR	S		20) RIGHELLO MAURO	S	
8) FERRANDO MICHELE		S	21) RUSSO MARCO		S
9) GARASSINO GIANCARLO		S	22) SASSO GIANFRANCO		S
10) GHISO FIORENZO		S	23) VALLE ANDREA		S
11) LETTIERI LUCA		S	24) VERDINO SERGIO		S
12) LUNARDON GIOVANNI		S	25) VIASSOLO NICOLA		S
13) MADINI MARIA LUISA		S			

Assume la Presidenza DEMICHELIS MAURO

Assiste alla seduta COLANGELO GIULIA

Relatore REVETRIA PIETRO

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito alla proposta allegata al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la proposta di deliberazione, formulata dalla Giunta provinciale, n. registro 306/2013 ad oggetto ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) CON NATURA DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DI GARE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEI COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI ED EVENTUALI ALTRI ENTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Visto altresì il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 18 del regolamento del Consiglio provinciale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese mediante il sistema elettronico, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente del Consiglio.

CON N. 13 VOTI FAVOREVOLI, N. 5 VOTI ASTENUTI (Caviglione, Ferrando, Garassino, Madini e Verdino), SU N. 19 CONSIGLIERI PRESENTI, DI CUI N. 18 VOTANTI E N. 1 NON VOTANTE

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, n. registro 306/2013, formulata dalla Giunta provinciale, ad oggetto ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) CON NATURA DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DI GARE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEI COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI ED EVENTUALI ALTRI ENTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006, nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale

Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di deliberazione, che giustificano l'immediata esecutività, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON N. 22 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 22 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/00.

SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA (SUA.SV) CON NATURA DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DI GARE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEI COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI ED EVENTUALI ALTRI ENTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione n. registro 306/2013;

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000 che prevede le competenze del consiglio provinciale;

RICHIAMATI:

- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza;
- l'articolo 23, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha aggiunto all'articolo 33 sopra richiamato, il seguente comma, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa *Cristiana Del Bene*)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott.ssa *Marina Ferrara*)

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) che promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) che disciplina le attività e i servizi della SUA, indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

DATO ATTO:

- che il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- che il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 dispone che la SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

CONSIDERATO:

- che il ruolo essenziale affidato dalla normativa alla SUA è quello di "promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi";
- che l'obiettivo della SUA è quello di "rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.";

- che possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

DATO ATTO:

- che, in particolare, i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti - che rappresentano oltre il 75% dei comuni della Provincia di Savona - sono quelli maggiormente in difficoltà nello svolgere l'attività sopra descritta che richiede una specifica professionalità ed esperienza, difficilmente acquisibile da parte delle scarse risorse umane disponibili, già impegnate in molteplici funzioni;
- che, al contrario, il personale della Provincia di Savona ha le conoscenze e l'esperienza tali da poter svolgere l'attività sopra descritta anche per gli altri enti;
- che la Giunta Provinciale, nella seduta del 22 aprile 2013 n. 29 ha preso atto del rapporto proposto dal Settore affari generali e del personale avente ad oggetto "Proposta per svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante (SUA) a favore dei piccoli Comuni della Provincia di Savona e di eventuali altri enti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la nota protocollo n. 32938 del 26 aprile 2013 dell'Assessore ai piccoli Comuni indirizzata ai Comuni con meno di 5.000 abitanti avente ad oggetto "Convocazione incontro Stazione Unica Appaltante (SUA) a favore dei piccoli Comuni della Provincia di Savona";

DATO ATTO che l'incontro di cui sopra è avvenuto in data 3 maggio 2013 e che lo stesso è stato finalizzato a verificare le effettive necessità dei Comuni e la condivisione della proposta della Provincia di Savona di istituire una SUA provinciale a favore dei piccoli Comuni della Provincia di Savona ed eventualmente anche di quelli di maggiore dimensione, nonché di altri Enti o società pubbliche che operano nel territorio provinciale, tenute all'applicazione del Codice dei contratti pubblici;

VISTA la nota protocollo n. 34701/2013 con la quale, a seguito dell'incontro sopra citato, e al fine di verificare le effettive necessità dei Comuni e la condivisione della proposta di istituire una SUA provinciale, si invitavano i Sindaci interessati e i funzionari di riferimento, a compilare il questionario allegato alla nota medesima e a ritrasmettere lo stesso entro il 17 maggio 2013;

VERIFICATI i contenuti dei questionari trasmessi dai Comuni che hanno manifestato interesse ad aderire all'iniziativa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott.ssa Cristiana Del Bono) 	IL DIRIGENTE DEL SETTORE (dott.ssa Marina Ferrara) 
--	---

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 132 del 6 agosto 2013 avente ad oggetto “ Approvazione piano degli obiettivi e delle performance, anno 2013 e degli indirizzi, direttive e informative di carattere generale. modifiche ed ulteriore assegnazione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2013-2015 - parte finanziaria” e relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 6 agosto 2013 avente ad oggetto “Sistema di misurazione e valutazione delle performance - selezione e pesatura degli obiettivi di funzionamento. Anno 2013” e relativi allegati;

DATO ATTO:

- che, tra gli obiettivi strategici e di sviluppo – anno 2013, è stato inserito l'obiettivo denominato “Svolgimento del ruolo di Stazione Unica Appaltante (SUA.SV) a favore dei piccoli comuni della Provincia di Savona e di eventuali altri enti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006”;
- che nell'ambito dell'obiettivo sopra citato è prevista la creazione e organizzazione di un gruppo di lavoro intersettoriale in materia di stazione unica appaltante ed aggregazione della domanda dei piccoli comuni della Provincia di Savona per lo svolgimento di un ruolo attivo di coordinamento e supporto, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali e l'elaborazione di bozza di convenzione da stipulare con i Comuni interessati ad aderire alla SUA.SV.

PRESO ATTO che il Direttore Generale provvederà a nominare con apposito atto i soggetti individuati quali membri del gruppo di lavoro intersettoriale in materia di stazione unica appaltante;

RITENUTO pertanto necessario:

- istituire la SUA.SV della Provincia di Savona con natura di centrale di committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei Comuni con meno di 5.000 abitanti ed eventuali altri enti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 che intendono aderire alla stessa;
- regolamentare i rapporti tra i Comuni con meno di 5.000 abitanti ed eventuali altri enti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 che intendono aderire alla SUA.SV Provinciale e la SUA.SV medesima mediante approvazione dello schema di convenzione allegata alla presente deliberazione;
- dare mandato al Presidente della Provincia o all'Assessore dallo stesso delegato di stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione sopra citato;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, espresso in calce alla presente proposta;

DATO ATTO altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato U parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che sulla presente proposta di deliberazione è stato richiesto il parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento del Consiglio provinciale, allegato Z parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;


PROPONE

1. di istituire la SUA.SV della Provincia di Savona con natura di centrale di committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei Comuni con meno di 5.000 abitanti ed eventuali altri enti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 che intendono aderire alla stessa;
2. di individuare il Settore affari generali e del personale della Provincia di Savona quale Settore a cui farà capo la SUA.SV;
3. di prendere atto che il Direttore Generale provvederà con apposito atto a nominare i soggetti individuati quali membri del gruppo di lavoro intersettoriale in materia di stazione unica appaltante;
4. di approvare lo schema di convenzione finalizzato a regolamentare i rapporti tra i Comuni con meno di 5.000 abitanti ed eventuali altri enti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 che intendono aderire alla SUA.SV Provinciale e la SUA.SV medesima allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;
5. di incaricare il Presidente della Provincia, o Assessore suo delegato, a sottoscrivere le convenzioni come sopra approvate;
6. di autorizzare, in sede di sottoscrizione delle convenzioni, eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto delle stesse, purchè tali modifiche e/o integrazioni non alterino il contenuto sostanziale degli impegni ivi contenuti;
7. di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali e del personale di procedere agli adempimenti connessi all'attuazione del presente atto e degli atti conseguenti e di provvedere a nominare il/i responsabile/i dei procedimenti di competenza della SUA.SV;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Cristiana Del Bono)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott.ssa Marina Ferrara)




-
8. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000, in ragione della necessità di dare rapido avvio ed attuazione all'attività prevista nella convenzione di cui ai punti precedenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Savona, 16/9/13

Il Dirigente del Settore
dott.ssa Marina Ferrara



SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilatredici il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della
Provincia di Savona, Via Sormano n. 12, Savona,

TRA

la SUA.SV - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, codice fiscale _____
avente sede a Savona, Via Sormano n. 12, Savona, rappresentata dal Presidente della Provincia
(o dall'Assessore dallo stesso delegato) _____, nato/a a
_____, (_____), il _____ e domiciliato/a ai fini del presente
atto in Savona, Via Sormano n. 12, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione ai
sensi della Deliberazione del Consiglio provinciale n. _____ del _____;

E

il Comune di _____, codice fiscale _____, avente sede a _____
in via/piazza _____, rappresentata dal Sindaco Sig. _____,
nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in _____,
via/piazza _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente
Convenzione ai sensi della Deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del
_____;

PREMESSO

•che l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", prevede la
possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e di
affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le

opere pubbliche, o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza.

•che l'articolo 23, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha aggiunto all'articolo 33 sopra richiamato, il seguente comma, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: *"3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."*;

•che l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

•che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della SUA, indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

•che il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- che il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 dispone che la SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- che il ruolo essenziale affidato dalla normativa alla SUA è quello di "promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi";

- che l'obiettivo della SUA è quello di "rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro."

- che possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- che, in particolare, l'attenzione deve essere rivolta ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che rappresentano oltre il 75% dei comuni della Provincia di Savona e che sono quelli maggiormente in difficoltà nello svolgere questo tipo di attività che richiede una specifica

professionalità ed esperienza, difficilmente acquisibile da parte delle scarse risorse umane disponibili, già impegnate in molteplici funzioni;

•che, al contrario, il personale della Provincia di Savona ha le conoscenze e l'esperienza tali da poter svolgere questo compito anche per gli altri enti;

•che con deliberazione del Consiglio provinciale n. _____ del _____, è stata istituita la SUA.SV della Provincia di Savona con natura di centrale di committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori e per servizi e forniture e sono stati regolamentati i rapporti tra i Comuni con meno di 5.000 abitanti che intendono aderire alla SUA.SV Provinciale e la SUA.SV medesima mediante approvazione della bozza della presente convenzione;

•che con la deliberazione sopra citata è stato dato mandato al Presidente della Provincia o all'Assessore dallo stesso delegato di stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione approvato con la medesima deliberazione;

•

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1.I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1.La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, nel prosieguo SUA.SV, ed il Comune di _____, nel prosieguo detto semplicemente Comune, relativamente all'espletamento e alla gestione di gare in materia di lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi di competenza del soggetto sottoscrittore.

2.In particolare la SUA.SV intende svolgere, qualora le venga fatta richiesta, le attività relative all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori e di fornitura di beni e di servizi di

interesse del Comune.

3.L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA.SV il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Articolo 3

(Durata e cause di scioglimento)

1.La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.

2.La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.

3.La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

•scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Savona e del Comune di _____, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

•recesso unilaterale motivato espresso dal Comune o dalla Provincia di Savona.

4.In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(Modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1.La SUA.SV si impegna ad avviare la procedura di gara entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di apposita nota di richiesta, datata, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara (determinazione a contrattare, documentazione progettuale, criteri di valutazione delle offerte se si tratta di offerta economicamente più vantaggiosa, elenco dei requisiti speciali ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, individuazione dei soggetti concessionari ai fini delle pubblicazioni di legge e relativi impegni giuridici di spesa a favore degli stessi). Sarà cura della SUA.SV provvedere a fornire al Comune ogni utile informazione relativamente alla documentazione da allegare all'istanza e predisporre apposita modulistica.

2. Qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la SUA.SV provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che il Comune apporti le necessarie modifiche o integrazioni.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

4. La SUA.SV fornisce al Comune anche attività di supporto consulenziale nella predisposizione degli atti di gara.

Articolo 5

(Attività della SUA.SV)

1. La SUA.SV cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;

b) concorda con il Comune la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati speciali d'appalto;

e) collabora con il Comune alla definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con il Comune alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei relativi criteri ponderali;

g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito e relativi allegati;

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla aggiudicazione provvisoria, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa trasmettendone le risultanze al Comune;

i) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina la commissione giudicatrice e fornisce alla stessa il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara; la commissione è presieduta dalla Posizione Organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice interessata competente in relazione all'oggetto del contratto e da membri esperti individuati nell'ambito del personale dipendente del Comune (o da membri esperti esterni nel caso in cui quest'ultimo non disponga di personale idoneo);

l) in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, fornisce alla Posizione Organizzativa o soggetto responsabile individuato dall'amministrazione aggiudicatrice interessata, competente in relazione all'oggetto del contratto (Presidente di gara), il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;

m) collabora con il Comune ai fini della stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti;

n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative;

o) trasmette al Comune le comunicazioni/informazioni in materia di antimafia;

p) comunica alla Prefettura i dati e le informazioni relativi al procedimento di gara.

2. La SUA.SV si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto tra la Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato in data 25 maggio 2012 e a inserire nei bandi di gara e relativi disciplinari le clausole prescritte dal Protocollo citato.

Articolo 6

(Compiti del Comune in qualità di amministrazione aggiudicatrice)

1. Sono di esclusiva competenza del Comune la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente.

2. Il Comune si impegna a trasmettere, immediatamente dopo l'approvazione, alla SUA.SV la documentazione di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti per consentire una corretta ed

efficace programmazione delle attività.

3. Il Comune si impegna altresì a fornire alla SUA.SV qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.

4. Competono al Comune le seguenti attività:

- a) la comunicazione alla SUA.SV dell'elenco dei contratti per i quali prevede l'affidamento, nonché ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
- b) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- c) l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP);
- d) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
- e) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
- f) la redazione e approvazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e degli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi fattori ponderali;
- g) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
- h) l'individuazione dei soggetti concessionari per le pubblicazioni di legge e la formalizzazione dei relativi impegni giuridici di spesa;
- i) l'individuazione dei soggetti da nominare quali presidente e membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della SUA.SV;
- l) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 163/2006;
- m) la verifica della congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile;
- n) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- o) la comunicazione di cui al comma 5 lettera a) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza dello stand still);

p) i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici;

q) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di cui al comma 5 lettera b-ter) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto) e la comunicazione alla Prefettura dei dati e informazioni relativi all'esecuzione contrattuale;

r) la comunicazione alla SUA.SV delle varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

5. Il Comune si impegna a inserire negli atti contrattuali le clausole imposte dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato in data 25 maggio 2012 e a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

6. Il Comune deve assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA.SV nella fase di preparazione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.

7. Nella fase di preparazione della gara il Comune deve concordare con la SUA.SV la tipologia di gara, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare del Comune.

8. In alternativa il Comune effettua i propri acquisti direttamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 307/2010.

Articolo 7

(Fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo

soggetto trasmette alla SUA.SV la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la SUA.SV provveda alla quantificazione di massima delle spese di pubblicazione e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. Tale quantificazione di cui al comma 1 è trasmessa tempestivamente dalla SUA.SV al Comune che provvede all'adozione degli atti di cui al comma citato.

Articolo 8

(Costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico del Comune, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dal Comune. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dal Comune restano completamente a carico di quest'ultimo. Restano, altresì, a carico del Comune le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara.

2. Le spese sostenute dalla SUA.SV per le incombenze indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte del Comune, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della SUA.SV.

Articolo 9

(Rendicontazione dell'attività svolta)

1. La SUA.SV si impegna a redigere e trasmettere al Comune il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla SUA.SV soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla

procedura esperita e da tutta la documentazione relativa alla stessa procedura in modo da consentire al Comune di formalizzare la determinazione di aggiudicazione definitiva e procedere ai successivi adempimenti.

Articolo 10

(Responsabile del procedimento)

1. Il Comune si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.

2. La SUA.SV, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 11

(Proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA.SV, restano di proprietà piena e assoluta della Provincia di Savona la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 12

(Dotazione di personale)

1. La Provincia di Savona assicura che la SUA.SV sia dotata di un organico di personale sia tecnico che amministrativo in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

2. Il Comune si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la SUA.SV del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

3. La Provincia di Savona controlla l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della SUA.SV e

promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla SUA.SV e del personale di raccordo del Comune, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

Articolo 13

(Risorse strumentali e sistemi informativi)

1. La Provincia di Savona si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA.SV, nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.
2. L'attività della SUA.SV deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.
3. Il Comune deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.SV

Articolo 14

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il Comune dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA.SV, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla SUA.SV, nonché per fini statistici.
2. Il Sindaco del Comune nomina il dirigente della SUA.SV, Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA.SV medesima.

Articolo 15

(Spese di convenzione)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi

dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 16

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla vigente normativa in materia.


ALLEGATI:

• Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato in data 25 maggio 2012.

per la SUA.SV

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona

Per il Comune di _____





*Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo*

**PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO
DELLA LEGALITA' E LA TRASPARENZA
DEGLI APPALTI PUBBLICI**

tra

Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo,

Provincia di Savona,

*Comuni di Savona, Alassio, Albenga, Albisola Superiore,
Altare, Andora, Boissano, Calizzano, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cosseria,
Finale Ligure, Loano, Magliolo, Millesimo, Murialdo, Noli, Osiglia,
Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Stellanello,
Testico, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze,*

*Azienda Sanitaria Locale N. 2 "Savonese",
Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia,
TPL Linea S.r.l.- Trasporto Pubblico Locale*

*ad
12*



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITA' E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, Provincia di Savona, Comuni di Savona, Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Altare, Andora, Boissano, Calizzano, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cosseria, Finale Ligure, Loano, Magliolo, Millesimo, Murialdo, Noli, Osiglia, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Stellanello, Testico, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Azienda Sanitaria Locale N. 2 Savonese, Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia, TPL Linea S.r.l.- Trasporto Pubblico Locale

PREMESSO:

- che il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", nella quale, in particolare, dopo aver richiamato la previsione di cui all' art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, che configura in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria, è stata evidenziata la necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità volti a far sì che gli effetti ostativi sulle attività imprenditoriali soggette a detto rischio vengano a prodursi in ogni caso e, dunque, anche per le opere pubbliche che ne sono escluse per limiti di valore (cosiddette sottosoglia) e che, pertanto, non comportano l'obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante;
- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni, ad esso connaturate, al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

- che una efficace azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici non può prescindere da una sinergia tra le varie componenti istituzionali;

VISTI

- l'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n.94, che ha esteso il potere del Prefetto di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati dall'esecuzione dei lavori pubblici, attraverso il "Gruppo Interforze", istituito presso la Prefettura con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;
- la direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, con la quale sono state fornite indicazioni per un più efficace controllo delle infiltrazioni da parte criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

RITENUTO:

- che questa Prefettura, nel quadro della attenzione riservata ai temi della sicurezza, debba assumere, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti, in particolare nelle attività imprenditoriali indicate nell'art.2;

CONSIDERATO:

- che risulta funzionale a tale obiettivo la sottoscrizione di un "Protocollo di legalità" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata – peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni dei Prefetti – all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti dei lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al decreto



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

legislativo 8 agosto 1994, n. 490 ed al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.

Tutto ciò premesso, la Prefettura di Savona, la Provincia di Savona, i Comuni e i legali rappresentanti delle Stazioni appaltanti di seguito riportati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere;

ART. 2

La Stazione appaltante si impegna a richiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiore a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidate forniture e servizi "sensibili" inerenti le tipologie di seguito indicate:

- trasporto di materiale a discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- acquisizioni dirette od indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a freddo di macchinari;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

- fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora il subcontracto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del D.L.vo n. 136/2006 ;
- servizi di autotrasporto;
- guardiania di cantieri;
- alloggio e vitto delle maestranze.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolti gli accertamenti abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura di Savona inoltra la richiesta alla Prefettura competente, segnalando che la stessa viene effettuata in attuazione del presente protocollo.

Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al sub-appalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontracto.

ART. 3

La Stazione appaltante si impegna ad inserire nei bandi per l'affidamento delle attività indicate all'articolo 2, le seguenti clausole che dovranno essere esplicitamente accettate dall'impresa aggiudicataria:

- 1) previsione dell'obbligo a carico dell'appaltatore, di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art.2, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 2) previsione dell'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 490/94;



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

- 3) previsione della clausola risolutiva espressa - da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
- 4) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
- 5) acquisizione: - della dichiarazione dell'impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- della dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- 6) impegno dell'impresa a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
- 7) impegno dell'impresa a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- 8) impegno dell'impresa a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara.
La stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non sarà inserita negli atti di gara in relazione alle categorie specialistiche, qualora siano presenti sul mercato un numero ristretto di operatori con qualifica specialistica idonea.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

La Stazione appaltante si impegna a richiamare e inserire dette clausole nei contratti in modo da procedere alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole n. 1, 2, 3 (clausola risolutiva espressa), 4, 5, 6 e 7, e da attivare le procedure di cui all'art 136 del "Codice dei contratti pubblici" in caso di violazione della clausola n.8.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006 e in particolare di coloro che non denuncino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art.38, aggiunta dall'art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

ART. 4

La Stazione appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici e sub-contraenti relativamente alle attività indicate all'articolo 2.

L'aggiudicazione principale e tutti gli affidamenti a valle di essa devono essere subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/1998.

Le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto.

ART. 5

Per i sub-appalti ed i contratti ad essi assimilati di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 252/1998 - nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 2 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lg.vo. n. 163/2006 può essere rilasciata previa acquisizione della comunicazione antimafia di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 252/1998, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni ai sensi dell'articolo 10 del citato D.P.R. 252/1998.



Profettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 6

La Stazione appaltante si obbliga a valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche - di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.

ART. 7

La Stazione appaltante verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento, nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese sub-appaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi e contributivi e all'acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) emesso dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

La Stazione appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in sub-appalto. A tale scopo verificherà, pur nel rispetto del principio di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'articolo 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo dell'osservanza rigorosa delle disposizioni normative vigenti e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, le Stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

ART. 8

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati, le Stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'articolo 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati.

Le medesime Stazioni appaltanti procederanno, altresì, a verificare l'inserimento, da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie, nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti, di analoga clausola.

ART. 9

La Prefettura effettua il monitoraggio dell'applicazione del presente accordo e convoca, ove necessario, riunioni per approfondire e definire le problematiche che saranno evidenziate in sede di attuazione dell'intesa.

ART. 10

Il presente protocollo ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

Savona, 25 maggio 2012

Prefettura di Savona

Prefetto

Giuseppe Basile

Provincia di Savona

Presidente

[Signature]

Comune di Savona

Sindaco

Federico Benelli




Profettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Comune di Alassio	Assessore <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Albenga	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Albisola Superiore	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Altare	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Andora	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Boissano	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Calizzano	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Celle Ligure	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Cengio	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Ceriale	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Cosseria	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Finale Ligure	Vice Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Loano	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Magliolo	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Millesimo	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>
Comune di Murialdo	Sindaco <u><i>[Signature]</i></u>



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Comune di Noli	Sindaco	<u>A. Dell'...</u>
Comune di Osiglia	Sindaco	<u>Paolo Samalho</u>
Comune di Piana Crixia	Sindaco	<u>Torre...</u>
Comune di Plodio	Sindaco	<u>...</u>
Comune di Quiliano	Sindaco	<u>...</u>
Comune di Roccavignale	Vice Sindaco	<u>...</u>
Comune di Stellanello	Sindaco	<u>...</u>
Comune di Testico	Sindaco	<u>...</u>
Comune di Tovo San Giacomo	Sindaco	<u>...</u>
Comune di Urbe	Assessore Sindaco	<u>...</u>
Comune di Vado Ligure	Sindaco	<u>...</u>
Comune di Varazze	Assessore	<u>...</u>
Azienda Sanitaria Locale N. 2 Savonese	Direttore Generale	<u>...</u>
Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia	Dirigente	<u>...</u>
T.P.L. Linea S.r.l.	Direttore Generale	<u>...</u>
COMUNE DI PIETRA LIGURE	SINDACO	<u>...</u>



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. registro 306/2013
ad oggetto ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI
SAVONA (SUA.SV) CON NATURA DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER
L'ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DI GARE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEI
COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI ED EVENTUALI ALTRI ENTI TE NUTI
ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006.

Parere di regolarità contabile

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.


Savona, 17/8/2013

Il Funzionario

**Titolare di Posizione Organizzativa Delegato del Settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi**

(Dott.ssa Claudia Bolla)

Claudia Bolla



SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Parere, reso ai sensi dell'articolo 18 del regolamento del Consiglio provinciale,
sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. registro **306 /2013** ad oggetto
**“Istituzione della stazione unica appaltante della Provincia di Savona (Sua.Sv) con
natura di centrale di committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori,
servizi e forniture dei comuni con meno di 5.000 abitanti ed eventuali altri enti tenuti
all'applicazione del Decreto Legislativo n. 163/2006”**

La Commissione, nella seduta del **17 Settembre 2013**, esaminata la proposta di deliberazione in titolo, ha espresso il seguente voto:


Componenti	Voti attrib.	Presenti	Assenti	Astenuti	Voti favorevoli	Voti contrari
DEMICHELIS Mauro	no	X				
CAVIGLIONE Marco	1	X		X		
DOGLIOTTI Oscar	1	X			X	
GARASSINO Giancarlo delega Caviglione	1	X		X		
GHISO Fiorenzo delega Lettieri	2	X			X	
LETTIERI Luca	2	X			X	
MADINI Maria Luisa	2	X		X		
MAI Stefano	2	X			X	
NEGRO Nicoletta	2	X		X		
PARODI Stefano	2	X			X	
PATRUNO Paolo	1	X			X	
REVELLO Alessandro delega Sasso	2		X			
RIGHELLO Mauro delega Madini	2	X		X		
RUSSO Marco	1	X		X		
SASSO Gianfranco	1		X			
VALLE Andrea delega Parodi	2	X			X	
VERDINO Sergio	1	X		X		
Totale(25)				7	12	

Savona, 17 settembre 2013

Il Presidente
(Mauro Demichelis)

Il Segretario
(D. Milici)

D. Milici



Deliberazione N. 41 del 24 SET. 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mauro Demichelis

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aut. Giulia Colangelo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line della Provincia per 15 giorni consecutivi dal 26 SET. 2013 al 11 OTT. 2013

Savona, 24 SET. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aut. Giulia Colangelo)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo. n. 267 del 18/08/2000, diventa esecutiva il 24 SET. 2013.

Savona, 24 SET. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

(Aut. Giulia Colangelo)

**DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilatredici il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della
Provincia di Savona, Via Sormano n. 12, Savona,

TRA

la SUA.SV - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, codice fiscale _____
avente sede a Savona, Via Sormano n. 12, Savona, rappresentata dal Presidente della Provincia
(o dall'Assessore dallo stesso delegato) _____, nato/a a
_____ (_____), il _____ e domiciliato/a ai fini del presente
atto in Savona, Via Sormano n. 12, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione ai
sensi della Deliberazione del Consiglio provinciale n. _____ del _____;

E

il Comune di _____, codice fiscale _____, avente sede a _____
in via/piazza _____, rappresentata dal Sindaco Sig. _____,
nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in _____,
via/piazza _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente
Convenzione ai sensi della Deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del
_____;

PREMESSO

•che l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le

opere pubbliche, o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza.

- che l'articolo 23, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha aggiunto all'articolo 33 sopra richiamato, il seguente comma, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: *“3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”;*

- che l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della SUA, indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- che il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- che il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 dispone che la SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- che il ruolo essenziale affidato dalla normativa alla SUA è quello di “promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi”;

- che l'obiettivo della SUA è quello di “rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.”

- che possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- che, in particolare, l'attenzione deve essere rivolta ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che rappresentano oltre il 75% dei comuni della Provincia di Savona e che sono quelli maggiormente in difficoltà nello svolgere questo tipo di attività che richiede una specifica

professionalità ed esperienza, difficilmente acquisibile da parte delle scarse risorse umane disponibili, già impegnate in molteplici funzioni;

- che, al contrario, il personale della Provincia di Savona ha le conoscenze e l'esperienza tali da poter svolgere questo compito anche per gli altri enti;

- che con deliberazione del Consiglio provinciale n. _____ del _____, è stata istituita la SUA.SV della Provincia di Savona con natura di centrale di committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori e per servizi e forniture e sono stati regolamentati i rapporti tra i Comuni con meno di 5.000 abitanti che intendono aderire alla SUA.SV Provinciale e la SUA.SV medesima mediante approvazione della bozza della presente convenzione;

- che con la deliberazione sopra citata è stato dato mandato al Presidente della Provincia o all'Assessore dallo stesso delegato di stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione approvato con la medesima deliberazione;

-

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1.I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1.La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, nel prosieguo SUA.SV, ed il Comune di _____, nel prosieguo detto semplicemente Comune, relativamente all'espletamento e alla gestione di gare in materia di lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi di competenza del soggetto sottoscrittore.

2.In particolare la SUA.SV intende svolgere, qualora le venga fatta richiesta, le attività relative all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori e di fornitura di beni e di servizi di

interesse del Comune.

3.L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA.SV il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Articolo 3

(Durata e cause di scioglimento)

1.La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.

2.La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.

3.La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

- scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Savona e del Comune di _____, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
- recesso unilaterale motivato espresso dal Comune o dalla Provincia di Savona.

4.In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(Modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1.La SUA.SV si impegna ad avviare la procedura di gara entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di apposita nota di richiesta, datata, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara (determinazione a contrattare, documentazione progettuale, criteri di valutazione delle offerte se si tratta di offerta economicamente più vantaggiosa, elenco dei requisiti speciali ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, individuazione dei soggetti concessionari ai fini delle pubblicazioni di legge e relativi impegni giuridici di spesa a favore degli stessi). Sarà cura della SUA.SV provvedere a fornire al Comune ogni utile informazione relativamente alla documentazione da allegare all'istanza e predisporre apposita modulistica.

2. Qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la SUA.SV provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che il Comune apporti le necessarie modifiche o integrazioni.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

4. La SUA.SV fornisce al Comune anche attività di supporto consulenziale nella predisposizione degli atti di gara.

Articolo 5

(Attività della SUA.SV)

1. La SUA.SV cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;

b) concorda con il Comune la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati speciali d'appalto;

e) collabora con il Comune alla definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con il Comune alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei relativi criteri ponderali;

g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito e relativi allegati;

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla aggiudicazione provvisoria, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa trasmettendone le risultanze al Comune;

- i) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina la commissione giudicatrice e fornisce alla stessa il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara; la commissione è presieduta dalla Posizione Organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice interessata competente in relazione all'oggetto del contratto e da membri esperti individuati nell'ambito del personale dipendente del Comune (o da membri esperti esterni nel caso in cui quest'ultimo non disponga di personale idoneo);
- l) in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, fornisce alla Posizione Organizzativa o soggetto responsabile individuato dall'amministrazione aggiudicatrice interessata, competente in relazione all'oggetto del contratto (Presidente di gara), il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;
- m) collabora con il Comune ai fini della stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti;
- n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative;
- o) trasmette al Comune le comunicazioni/informazioni in materia di antimafia;
- p) comunica alla Prefettura i dati e le informazioni relativi al procedimento di gara.

2.La SUA.SV si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto tra la Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato in data 25 maggio 2012 e a inserire nei bandi di gara e relativi disciplinari le clausole prescritte dal Protocollo citato.

Articolo 6

(Compiti del Comune in qualità di amministrazione aggiudicatrice)

- 1.Sono di esclusiva competenza del Comune la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente.
- 2.Il Comune si impegna a trasmettere, immediatamente dopo l'approvazione, alla SUA.SV la documentazione di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti per consentire una corretta ed

efficace programmazione delle attività.

3. Il Comune si impegna altresì a fornire alla SUA.SV qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.

4. Competono al Comune le seguenti attività:

- a) la comunicazione alla SUA.SV dell'elenco dei contratti per i quali prevede l'affidamento, nonché ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
- b) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- c) l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP);
- d) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
- e) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
- f) la redazione e approvazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e degli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi fattori ponderali;
- g) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
- h) l'individuazione dei soggetti concessionari per le pubblicazioni di legge e la formalizzazione dei relativi impegni giuridici di spesa;
- i) l'individuazione dei soggetti da nominare quali presidente e membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della SUA.SV;
- l) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 163/2006;
- m) la verifica della congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile;
- n) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- o) la comunicazione di cui al comma 5 lettera a) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza dello stand still);

p) i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici;

q) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di cui al comma 5 lettera b-ter) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto) e la comunicazione alla Prefettura dei dati e informazioni relativi all'esecuzione contrattuale;

r) la comunicazione alla SUA.SV delle varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

5. Il Comune si impegna a inserire negli atti contrattuali le clausole imposte dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato in data 25 maggio 2012 e a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

6. Il Comune deve assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA.SV nella fase di preparazione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.

7. Nella fase di preparazione della gara il Comune deve concordare con la SUA.SV la tipologia di gara, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare del Comune.

8. In alternativa il Comune effettua i propri acquisti direttamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 307/2010.

Articolo 7

(Fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo

soggetto trasmette alla SUA.SV la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la SUA.SV provveda alla quantificazione di massima delle spese di pubblicazione e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. Tale quantificazione di cui al comma 1 è trasmessa tempestivamente dalla SUA.SV al Comune che provvede all'adozione degli atti di cui al comma citato.

Articolo 8

(Costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico del Comune, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dal Comune. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dal Comune restano completamente a carico di quest'ultimo. Restano, altresì, a carico del Comune le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara.

2. Le spese sostenute dalla SUA.SV per le incombenze indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte del Comune, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della SUA.SV.

Articolo 9

(Rendicontazione dell'attività svolta)

1. La SUA.SV si impegna a redigere e trasmettere al Comune il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla SUA.SV soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla

procedura esperita e da tutta la documentazione relativa alla stessa procedura in modo da consentire al Comune di formalizzare la determinazione di aggiudicazione definitiva e procedere ai successivi adempimenti.

Articolo 10

(Responsabile del procedimento)

1. Il Comune si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.

2. La SUA.SV, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 11

(Proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA.SV, restano di proprietà piena e assoluta della Provincia di Savona la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 12

(Dotazione di personale)

1. La Provincia di Savona assicura che la SUA.SV sia dotata di un organico di personale sia tecnico che amministrativo in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

2. Il Comune si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la SUA.SV del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

3. La Provincia di Savona controlla l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della SUA.SV e

promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla SUA.SV e del personale di raccordo del Comune, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

Articolo 13

(Risorse strumentali e sistemi informativi)

1.La Provincia di Savona si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA.SV, nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.

2.L'attività della SUA.SV deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.

3.Il Comune deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.SV

Articolo 14

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il Comune dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA.SV, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla SUA.SV, nonché per fini statistici.

2.Il Sindaco del Comune nomina il dirigente della SUA.SV, Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA.SV medesima.

Articolo 15

(Spese di convenzione)

1.La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2.Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi

dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 16

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla vigente normativa in materia.

ALLEGATI:

• Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Provincia di Savona e la Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello Stato in data 25 maggio 2012.

per la SUA.SV

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona

Per il Comune di _____
